



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 13 luglio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di COSENZA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 65/2023_Iscritto nell'elenco speciale dell'Albo e iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. – Incompatibilità.

Con il Vostro quesito avete richiesto se l'iscritto nell'elenco speciale dell'Albo in ragione dello *status* di dipendente pubblico possa iscriversi nell'elenco dei delegati alle vendite ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., come aggiornato dall'art. 4, co 11, lett. c) D.Lgs. n. 149/2022.

In via preliminare, si osserva che l'iscrizione nell'elenco speciale dei non esercenti previsto dall'art. 34, co 8 D.Lgs. n. 139/2005 è riservata a "*coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione*". Con riguardo al caso di specie, ai sensi dell'art. 4, co. 3 D.Lgs. n. 139/2005 non è consentita l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Considerato che nel quesito si fa riferimento ad un soggetto dipendente pubblico, il cui rapporto lavorativo è regolamentato dalle disposizioni in materia del pubblico impiego, rileva l'art. 53, co. 1 D.Lgs. n. 165/2001, il quale, richiamando quanto disposto dall'art. 60 DPR n. 3/1957, prevede per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche determinato, il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale.

Ciò posto, l'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 4, co. 11 D.Lgs. n. 149/2022 ed in vigore dal 28.02.2023, è riservata – come previsto dal comma 3 dell'art. 179-ter menzionato - ad "*avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali*".

Di conseguenza, considerato che per l'iscritto nell'elenco speciale dei non esercenti vige il divieto di cumulo con l'attività professionale di dottore commercialista e che le operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. costituiscono esercizio di attività professionale, la cui competenza tecnica è tra l'altro riconosciuta ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti (art. 1, co 3, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005), deve concludersi nel senso che l'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c. sia preclusa agli iscritti nell'elenco speciale dell'Albo di cui all'art. 34, co 8 D.Lgs. n. 139/2005.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio